



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 14 Aprile 2020

OGGETTO :	RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 259 DEL TUEL E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022
---------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTI**, questo giorno **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** alle **ore 10:30** convocata con le prescritte modalità, si è riunita presso la sede municipale della delegazione trattante, la Giunta Comunale. All'appello nominale risulta:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
IARIA Tommaso	SINDACO	X	
MANTI Filippo Leonardo	VICE SINDACO	X	
PONTARI Maria Giuseppina	ASSESSORE	X	
NUCERA Carolina Valentina	ASSESSORE		X
MESIANO Carmelo	ASSESSORE		X
TOTALE PRESENTI/ASSENTI		3	2

Con la partecipazione, in modalità da remoto, del SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Manuela Falduto, incaricata della verbalizzazione del presente atto, la quale attesta che la qualità del segnale permette di identificare ed udire in modo chiaro e distinto ogni partecipante.

Il Presidente, dott. Tommaso Iaria, dopo aver aperto il collegamento con con il Segretario comunale, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno, messa a disposizione dal Segretario comunale, di cui tutti hanno già preso lettura.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina del piano triennale delle assunzioni ai sensi dell'art. 6 del dlgs 165/2001, così come modificato dal dlgs 75/2017;

Visto l'art.39 della Legge n.449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese del personale;

Visto l'art.91 del D. Lgs. n.267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

Visto l'art.48, comma 2, del citato D. Lgs. n.267/2000, che stabilisce che sono di competenza della Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del Consiglio Comunale;

Considerato che la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, prevista dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, è stata effettuata con Deliberazione G.M. n. 32 del 14/03/2020, con la quale si è dato atto che:

- A) l'ente non presenta condizioni di soprannumero di dipendenti;
- B) l'ente non presenta condizioni di eccedenza dei dipendenti,

C) l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2020 procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti;

Considerato che il Piano delle Azioni Positive (p.a.p.) è stato adottato ai sensi dell'art. 5 del dlgs 196/2000 con Deliberazione G.M. n. 33 del 14.04.2020;

Considerato che la Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti è stata regolarmente attivata ai sensi dell'art. 27 del Dl 66/2014;

Richiamata la propria precedente deliberazione G.M. n. n. 28 del 13.03.2019 con cui è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021;

Dato atto che :

- il Comune di Condofuri a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2017 è risultato strutturalmente deficitario e in quanto tale soggetto ai controlli sulla dotazione organica e le assunzioni di personale di cui all'art. 243 del Tuel , per cui la deliberazione G.M sopra richiamata è stata trasmessa alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ai fini della prescritta approvazione;
- in data 12.04.2019, con nota acquisita al protocollo comunale con il numero 4099, la Commissione suddetta ha invitato l'Ente ad integrare la documentazione di cui alla deliberazione G.M 28/2019 di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'Ente ad oggi non ha fornito le integrazioni richieste, per cui ila programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 non è stata attuata;
- in data 6 dicembre 2019, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 , esecutiva, il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e, pertanto, a norma dell'art. 259 comma 6 del tuel, è tenuto a rideterminare la *“dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento*

della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.”

Considerato che la consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione ai sensi di legge viene indicata nel presente documento, ai sensi dell'art.6 c. 3 del D. Lgs. n.165/2001;

Visto l'art. 1, comma n. 557, della Legge 296/2006, cd finanziaria 2007, per come modificato dalla legge n. 122/2010 (conversione del D.L. n.78/2010, cd manovra estiva) e s.m.i. il quale dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso il contenimento delle assunzioni, sia a tempo indeterminato che flessibili e la razionalizzazione delle strutture burocratiche, con particolare riferimento alla dirigenza, assumendo nelle percentuali del turn over così come stabilito nel dl 90/2014 e s.m.i.;

Dato atto che questo Ente è sottoposto all'applicazione delle disposizioni per l'ex patto di stabilità interno oggi pareggio di bilancio, ai sensi della L. 208/2015 e L. 232/2016;

Visto quanto previsto dall'art. 3 del dl 90/2014 in tema di sblocco del *turn over* così come modificato dalla legge n. 26/2019;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Rilevato che alla data odierna il DPCM indicato al comma 2 sopra citato non è ancora stato emesso e, pertanto, per poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale si fa riferimento alla legislazione vigente, in attesa delle nuove disposizioni applicative;

Considerato che nell'anno precedente il Comune ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 e che, salvo il verificarsi di eventi eccezionali, si prevede di rispettarla anche per l'anno in oggetto, tali spese sono quantificate rispettivamente in euro:

Limite di spesa personale media triennio 2011-2013	Spesa personale anno precedente	Spesa personale prevista anno corrente
699.100,00	579.889,05	682.633,64

Considerato che nell'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2018) il Comune ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse (cd mobilità volontaria) non necessita di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che l'Ente ha rispettato il comma 424 dell'art. 1 della legge di stabilità 190/2014 che prevede la precedenza dell'esaurimento del personale in disponibilità delle ex province, oggi enti di area vasta, nella programmazione delle nuove assunzioni, salvo i vincitori di concorso alla data del 31/12/2014 o per i ruoli e profili professionali indisponibili presso tali enti;

Vista la disciplina introdotta dalla L. 208/2015 in ordine alle percentuali di *turn over* della spesa del personale utilizzabile per le assunzioni e i meccanismi per procedere a tali fini, così come modificata dalla legge n. 160/2016, dalla L. 232/2016 e dalla L. 205 del 27.12.2017;

Visto il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “5-sexies. *Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.*”

Preso atto che vengono rispettati i commi 470 e 508 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e Dl 113/2016 rispettivamente in materia di trasmissione della certificazione di rispetto del pareggio di bilancio e che l'ente non aderito ad alcun patto di solidarietà regionale e/o nazionale;

Preso atto della presenza di idonei in graduatorie concorsuali valide per i profili professionali ricercati di istruttore direttivo tecnico;

Visto il testo dell'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies

del presente articolo”.

Preso atto che il comma 426 della legge di stabilità 2015, in relazione alle previsioni di cui ai precedenti commi da 421 a 425 proroga al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali, così come integrato dall'art. 20 del dlgs 75/2017 e dalla legge n. 145/2018, nonché dalla legge n. 128/2019 di conversione con modifiche del dlgs 101/2019;

Dato atto che:

- che nell'anno 2018 si è registrata la cessazione per pensionamento di n. 1 un dipendente di categoria C full time ;

- che nell'anno 2019 si è registrata la cessazione per pensionamento di n. 1 un dipendente di categoria C full time;

-che a far data dal 1 luglio 2020 è prevista la cessazione per pensionamento di un dipendente di cat. A, part-time 30 h settimanali;

Visti i dati forniti dall'Ufficio finanziario relativi alla spesa del turn-over realizzato nel quinquennio precedente all'anno in oggetto più l'anno in corso (unicamente per le posizioni che non sono state ricoperte), nonché al turn over che si renderà disponibile nei due anni successivi, ai fini del calcolo delle diverse percentuali di spesa del turnover stesso applicabili, per Enti con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, agli anni di riferimento risulta essere:

ANNO DI CESSAZIONE	SPESA DELLE CESSAZIONI DI PERSONALE	PERCENTUALE APPLICABILE	TURNOVER	PERCENTUALE UTILIZZABILE	SPESA SALARIO ACCESSORIO DECURTATA PER CESSAZIONI	SPESA TURNOVER UTILE PER ASSUNZIONI
2022	---	100% turn over		100%	(7*)	---
2021		100% turn over		100%	(7*)	
2020	19.830,25	100% turn over		100%	(7*)	19.830,25
2019	28.489,63	100% turn over		100%	(7*)	28489,63
2018	28.489,63	100% turn over		100%	(7*)	28.489,63
2017	---	25% (oppure 75% per gli enti che rispettano il rapporto dipendenti-popolazione (2*), oppure 100% per gli enti superiori ai 1.000 abitanti e fino ai 5.000 che rispettano il rapporto spesa personale-entrate correnti (3*), oppure 90% cessati per gli enti che lasciano saldi finanziari inutilizzati inferiori all'1% (4*), oppure 100% per l'assunzione della polizia locale (5*))		75%	(7*)	---
2016	----	25% (oppure 75% per gli enti che		75%	---	----

		rispettano il rapporto dipendenti-popolazione (2*)), oppure 100% per gli enti superiori ai 1.000 abitanti e fino ai 5.000 che rispettano il rapporto spesa personale-entrate correnti (3*), oppure 80% per l'assunzione della polizia locale (5*))			
2015	----	25% (100% per enti virtuosi (*), oppure 75% per gli con meno di 10.000 abitanti enti rispettano il rapporto dipendenti-popolazione (2*))	----	(6*)	----
2014	---	60% (100% per enti virtuosi (*))	60%	---	----
TOTALE			---	---	76.809,51

Il valore del turn over e la relativa quota utilizzabile sono calcolati al lordo degli oneri riflessi e IRAP, sulla base dei valori del CCNL del 2009 quindi escludendo i rinnovi contrattuali del 2018 al fine di confrontare quantità omogenee con i limiti di spesa.

() Per ente virtuoso si intende l'ente che ha una rapporto tra spesa di personale e spese correnti uguale o inferiore al 25%.*

(2) Rapporto medio dipendenti-popolazione per classi demografiche, Decreto del Ministro dell'Interno del 24.07.2014, aggiornato al 22.04.2017.*

(3) Valido per gli enti da 1.000 a 5.000 abitanti che hanno avuto nell'anno precedente un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti del triennio precedente inferiore al 24%.*

(4) Per gli enti che rispettano il parametro dipendenti popolazione e che lasciano saldi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate finali dell'esercizio di riferimento, c. 479 lett. d) della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232.*

(5) Per la sostituzione di personale della polizia locale cessato nell'anno precedente con altro personale sempre di PL, art. 7 c. 2-bis DL 14/2017.*

(6) Per l'anno 2015 non va considerata alcun incremento in quanto la normativa non prevedeva alcuna decurtazione del fondo del salario accessorio.*

VISTI i rapporti medi dipendenti popolazione per gli enti in condizione di dissesto finanziario nel triennio 2017-2019, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10.04.17, indicati nella tabella che segue:

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 499 abitanti	1 /59
da 500 a 999 abitanti	1 /106
da 1.000 a 1.999 abitanti	1 /128
da 2.000 a 2.999 abitanti	1 /142
da 3.000 a 4.999 abitanti	1 /150
da 5.000 a 9.999 abitanti	1 /159
da 10.000 a 19.999 abitanti	1 /158
da 20.000 a 59.999 abitanti	1 /146
da 60.000 a 99.999 abitanti	1 /126
da 100.000 a 249.999 abitanti	1 /116
da 250.000 a 499.999 abitanti	1 /89
da 500.000 abitanti e oltre	1 /84

Rilevato che:

- il comune di Condofuri, in quanto ente con popolazione, al 31.12.2018 (penultimo esercizio precedente), pari a 4998 abitanti si colloca nella fascia demografica da 3000 a 4999 abitanti, cui corrisponde un rapporto medio dipendenti popolazione pari a 1/150;
- a norma di quanto stabilito nel predetto D.M, la dotazione organica rideterminata del comune di Condofuri non può superare le n. 33 unità di personale;

Dato atto che l'attuale dotazione organica dell'ente è composta da n. 12 unità assunte con contratto a tempo indeterminato, per come riportato nella sottostante tabella, e pertanto l'Ente non è tenuto a procedere ad alcuna riduzione di eccedenza a norma dell'art. 259 comma 6 del D. lgs. n. 367/2000, così come risulta, altresì, dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.03.20, esecutiva ai sensi di legge;

**TABELLA CON DOTAZIONE ORGANICA DIPENDENTI ASSUNTI CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO alla data del 31.03.20**

Cat.	Posti coperti		Costo complessivo al netto dei contributi (comprensivo di tabellare e tredicesima mensilità)
	FT	PT	
D	1	/	22.930,60
C	3	/	63.225,99
B3	/	/	\
B	4	/	74.727,08
A	/	4	58.678,07
TOTALE	8	4	219.561,74

I valori tabellari indicati nella sovrastante tabella sono calcolati sulla base dei valori del CCNL del 2009 quindi escludendo i rinnovi contrattuali del 2018 al fine di confrontare quantità omogenee con i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Rilevato che prestano servizio con contratto a tempo determinato part time n. 7 unità, ex LPU, la cui spesa è interamente finanziata con contributo Regione Calabria;

Rilevato che la dotazione organica programmata con il presente piano dei fabbisogno è pari a n. 22 unità (comprensiva dei posti attualmente coperti e quelli da coprire con le nuove assunzioni) per come di seguito rappresentato in ossequio ai limiti di cui al D.M. 10.04.2017:

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire al netto contributi (comprensivo di tabellare e tredicesima mensilità)
	FT	PT	FT	PT	
D	1	/	/	2	€ 57.326,51
C	3	/	/	/	€ 63.225,99
B3	/	/	1	/	€ 19.749,08
B	4	/	/	7	€ 74.727,08 (<i>n.b</i>)
A	/	4	/	/	€ 58.678,07
TOTALE	8	4	1	9	€ 273.706,72

I valori tabellari indicati nella sovrastante tabella sono calcolati sulla base dei valori del CCNL del 2009 quindi escludendo i rinnovi contrattuali del 2018 al fine di confrontare quantità omogenee con i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

(n.b) nell'importo indicato non è compreso il costo delle assunzioni ad esito di stabilizzazione, di n. 7 dipendenti, ex LPU, attualmente assunti con contratto a tempo determinato part-time, in quanto il costo derivante dalla stabilizzazione in commento sarà interamente finanziato con contributo regionale pari ad euro 13.096,22 cada uno (fino a quiescenza).

Rilevato che con il presente piano dei fabbisogni di personale sono programmate le assunzioni di seguito specificate:

ASSUNZIONI PROGRAMMATE ANNO 2020

- n. 1 unità di categoria D , a tempo parziale 30 h settimanali, con qualifica di istruttore direttivo tecnico- Capo area
- n. 1 unità di categoria B3, a tempo pieno, con qualifica di Autista;
- n. 1 unità di categoria D, a tempo parziale 24 h settimanali, con qualifica di istruttore direttivo Contabile- Capo area;
- n. 7 stabilizzazioni con contratto a tempo determinato part-time di n. 7 dipendenti ex LPU interamente finanziate con contributo regionale;

NON SONO PRIGRAMMATE ASSUNZIONI PER LE ANNUALITA' 2021 E 2022

Considerato che per procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato la situazione risulta quindi essere quella sotto sintetizzata e analiticamente dettagliata nell'allegato prospetto (**ALL. 1**);

Preso atto che:

Spesa personale turn over disponibile nell'anno di riferimento	Spesa personale prevista per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno di riferimento
76.809,51	73.193,19

Ricordato che, sulla base delle previsioni di cui al CCNL 21.05.18, viene superata la distinzione, all'interno della cat. D tra posizioni giuridiche di accesso D1 e D3, per cui tutti i nuovi accessi dovranno essere effettuati in cat. D1 e che i dipendenti in servizio di cat. D3, nonché quelli di cui le procedure concorsuali per tali posizioni sono in itinere alla data di entrata in vigore del citato CCNL, cioè al 22.05.18, continueranno ad essere inquadrati ad esaurimento in tale categoria e posizione giuridica;

Dato atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali afferenti la copertura del posti di Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D, capo area, l'ente procederà alla copertura del posto tramite incarico conferito ex art.110 comma 1 del Tuel;

Dato atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali afferenti la copertura del posti di Istruttore Direttivo Contabile di categoria D, capo area, l'ente procederà alla copertura del posto tramite incarico conferito ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 (scavalco d'eccezione);

Rilevato che la suddetta assunzione a tempo determinato, ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 , il cui costo ANNUO previsto COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI ED IRAP è pari ad euro **14.460,72** (DA RIPROPORZIONARE NELL'ESERCIZIO 2020 IN BASE AI MESI DI EFFETTIVO IMPIEGO), è programmata nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 259 comma 6 del Tuel relativi alle assunzioni a tempo determinato, nonché dei limiti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010;

Rilevato, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 259, comma 6, TUEL, che il LIMITE SPESA, relativo al triennio 2017-2018-2019, ammonta complessivamente ad euro **89.906,77**, ed è così ripartito nelle diverse annualità:

ANNO 2019:

Spesa flessibile derivante da convenzioni ex art. 14 CCNL 99: euro **9.728,99**

Spesa ore integrative ex LPU: euro **11.998,65**

ANNO 2018:

Spesa flessibile derivante da convenzioni ex art. 14 CCNL 99: euro **19.181,83**

Spesa ore integrative ex LPU: euro **11.998,65**

ANNO 2017:

Spesa flessibile derivante da convenzioni ex art. 14 CCNL 99: euro **25.000,00**

Spesa ore integrative ex LPU: euro **11.998,65**

Rilevato, pertanto che la SPESA MEDIA del triennio 2017-18-19 è pari ad euro **29.968,92**

Rilevato, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, che il limite di spesa del lavoro flessibile ammonta ad euro **33.776,17** (50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per un importo complessivo pari ad euro 67.552,34);

Dato atto che i limiti di spesa sopra citati non si applicano alle assunzioni a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del Tuel;

Dato atto che le assunzioni a tempo determinato sopra indicate rispettano i limiti percentuale di cui all'art. 23 d.lgs.n. 81/2015 (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio);

Considerato che ai fini delle assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

Dato atto che:

1. le assunzioni di cui al piano per il triennio in oggetto risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale;
2. le assunzioni di cui al piano per l'anno in oggetto risultano programmate nel rispetto del limite della spesa del personale del triennio 2011-2013;
3. il piano occupazionale 2020-2022 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Richiamato il disposto di cui al comma 2 dell'art. 53 del CCNL del personale comparto funzioni locali triennio 2016-2018, rubricato "Rapporto di lavoro a tempo parziale" il quale dispone che: "*Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative*".

ATTESO che risultano attualmente contrattualizzati presso questo Ente, per come consentito dalla normativa vigente in materia, già a partire da dicembre 2014 nr. 7 dipendenti ex LPU, con contratti part time a tempo determinato (26 h settimanali) finanziati attraverso fondi nazionali e regionali;

Dato atto che la proroga dei contratti in essere con i suddetti dipendenti fino al 31.12.2020, nelle more delle procedure di stabilizzazione e nei limiti delle risorse erogate dalla Regione Calabria e dal ministero del Lavoro è già stata approvata dal Cosfel nella seduta del 26 febbraio c.a.

Richiamata la seguente normativa per quanto riguarda la **PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE** dei dipendenti assunti con contratto part-time a tempo determinato ex LPU;

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 ed in particolare le disposizioni di cui ai commi 446-448 (leggi di bilancio 2019) nella parte relativa alle procedure di stabilizzazione;

PRESO ATTO della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DI PARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio Organizzazione Lavoro Pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità del 30.01.20 avente ad oggetto: "***art. 1, comma 497, legge 160/2019 - indicazioni operative in materia di contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.***" Con la quale viene chiarito che:

- che tra le nuove misure il comma 495 dell' articolo 1 della citata legge 160/2019 prevede che, al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 ° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, utilizzati anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, **anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa** limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 160/2019;

Vista la legge regionale del 25.06.19 n. 29, rubricata "Storicizzazione risorse del precariato storico" e la nota della regione Calabria – dipartimento Lavoro, formazione e Politiche sociali, prot. n. 292040 del 12.08.19 avente ad oggetto: "Circolare esplicativa relativa alla L.R. n. 29 del 24.06.19 e processo di stabilizzazione";

Dato atto altresì che questo Ente ha presentato istanza di ammissione al finanziamento

ministeriale e regionale per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al decreto dirigenziale n. 10462 del 28.08.19 del Dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali (lfps) settore 04 - politiche attive, superamento del precariato e vigilanza enti, della Regione Calabria, avente ad oggetto *“Riapertura termini di cui al decreto n. 13412 del 19/11/2018 per la presentazione di istanza di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità”*.

Preso atto che in base al Decreto Regionale n. 13412 del 19/11/2018 per la stabilizzazione di LPU da parte dell'ente è prevista una quota pro capite pari ad € 13.096,22 (fino a quiescenza) erogata dalla Regione Calabria.

Visto l'art. 2 del Decreto interministeriale dell'8 ottobre 2014 rubricato *“Procedure di stabilizzazione a tempo determinato”* ha previsto che *“gli enti pubblici della Regione Calabria destinatari delle risorse di cui al presente decreto trasformano il rapporto di utilizzo dei lavoratori di cui all'art. 1, anche connesso all'attribuzione di ammortizzatori sociali, in rapporto di lavoro a tempo determinato al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei medesimi lavoratori (...)”*.

Dato atto che il Comune di Condofuri ha avviato la procedura di stabilizzazione a tempo determinato per n. 7 lavoratori LPU (inizialmente erano 8, poi uno di essi è stato trasferito presso altro ente), di cui n. 4 inquadrati da bacino nella cat. A, n. 3 nella cat. B3 e n. 1 nella cat. D, in forza presso l'Ente alla data del 31.12.14;

Dato atto che i 4 lavoratori inquadrati da bacino nella cat. A, all'atto della contrattualizzazione, sono stati inquadrati nella categoria B1, corrispondente alla categoria di utilizzo dei lavoratori alla data della stabilizzazione essendo gli stessi in possesso dei requisiti di accesso, compreso il titolo di studio, previsti dalla normativa in vigore; i tre lavoratori di categoria B3 e il lavoratore di categoria D sono stati anch'essi inquadrati nella categoria B1 previa rinuncia espressa alla categoria di appartenenza da bacino;

Vista, in particolare, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Direzione generale degli ammortizzatori e degli incentivi all'occupazione - Divisione II prot. 40/0005976 del 28.11.2014 acquisita al prot. comunale n. 1413501 del 01.12.2014 avente ad oggetto *“Decreto interministeriale dell'8 ottobre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014 – modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2014 agli enti pubblici della Calabria per assunzioni a tempo determinato di LSU-LPU. Indicazioni operative”*, al paragrafo denominato *“Qualifiche di inquadramento”* stabilisce tra l'altro che *“la qualifica di inquadramento deve corrispondere a quella di utilizzo dei lavoratori, ferma restando la necessità di possesso dei requisiti di accesso, compreso il titolo di studio, previsti dalla normativa in vigore”*.

Rilevato, inoltre, che:

- Lo scopo dichiarato dell'articolo 20 della legge Madia è porre rimedio alla precarizzazione di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibili;

- il presupposto indefettibile della stabilizzazione, consiste necessariamente nella ricognizione del tipo di lavoro svolto: i tre anni necessari non possono che maturare a condizione che l'attività lavorativa abbia riguardato identici categorie, profilo e mansioni. Conseguentemente, la stabilizzazione, che mira a rendere a tempo indeterminato un contratto flessibile, puntando sulla valorizzazione dell'esperienza acquisita dal lavoratore precario, non può che limitarsi a consentire l'assunzione a tempo indeterminato esattamente col medesimo inquadramento indicato nei contratti precari. Sul punto la circolare 3/2017 chiarisce, quanto meno per l'articolo 20, comma 1, che per le «attività» svolte dal personale precario si devono intendere «mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza», eliminando così ogni residuo dubbio.

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro

occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

RITENUTO di rideterminare la consistenza della dotazione organica, ai sensi dell'art. 6 c. 3 del dlgs 165/2001, come indicato nella narrativa che precede;

RILEVATO che il presente piano non è sottoposto alla preventiva informazione sindacale in quanto la presente materia non rientra tra quelle, tassativamente elencate nell'art. 5, per le quali il vigente CCNL del comparto Enti locali prevede il confronto;

Preso atto che il Revisore Unico, sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai fini dell'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28-12-2001, con prot. n. 4114 del 10.04.20;

Ritenuto di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei posti che si intendono mettere a concorso o selezione, modalità da applicare una volta terminata la procedura di mobilità del personale in disponibilità e di mobilità volontaria, di cui rispettivamente agli articoli 34 bis e 30 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

Visti:

- il TUEL;
- il vigente Statuto comunale;
- la normativa vigente in materia

Con voti favorevoli unanimi, resi e accertati legalmente;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende integralmente richiamata e trascritta nel presente atto deliberativo.

2) DI DARE ATTO che:

a) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, prevista dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, è stata effettuata con Deliberazione G.M. n. 32 del 14/03/2020, con la quale si è dato atto che:

- l'ente non presenta condizioni di soprannumero di dipendenti;
- l'ente non presenta condizioni di eccedenza dei dipendenti,
- l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2020 procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti;

b) il Piano delle Azioni Positive (p.a.p.) è stato adottato ai sensi dell'art. 5 del dlgs 196/2000 con Deliberazione G.M. n. 33 del 14.04.2020;

c) la Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti è stata regolarmente attivata ai sensi dell'art. 27 del Dl 66/2014;

3) Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in oggetto come da tabella che segue, con il dettaglio per l'annualità in corso e

PIANO OCCUPAZIONALE 2020-2022

ANNO DI RIFERIMENTO	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO DI POSTI	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	MODALITA' DI ACCESSO	SPESA PREVISTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	COMPENSIVA RINNOVI CONTRATTUALI
2020	Istruttore direttivo-tecnico cat. D1	1	Tempo parziale (30 h settimanali)	Concorso pubblico	25.728,00	26.905,52
2020	Istruttore direttivo contabile cat. D	1	Assunzione tempo parziale (24 h settimanali)	Concorso pubblico	20.458,41	21.394,75
2020	Collaboratore cat. B1	7	Tempo parziale (18H settimanali)	Stabilizzazione e ex Legge n.145/2018	Spesa Interament e finanziato con contributo Regione Calabria	Spesa Interament e finanziato con contributo Regione Calabria
2020	Autista cat. B3	1	Tempo pieno	Procedura mobilità volontaria / Concorso pubblico	26.696,81	27.917,98
TOTALE					72.883,22	76.218,25

Il valore del turn over e la relativa quota utilizzabile sono calcolati al lordo degli oneri riflessi e IRAP, sulla base dei valori del CCNL del 2009 quindi escludendo i rinnovi contrattuali del 2018 al fine di confrontare quantità omogenee con i limiti di spesa.

4. Di dare atto che non sono programmate assunzioni di personale a tempo indeterminato per le annualità 2021 e 2022;

5. Di dare atto che le spese previste per le assunzioni programmate nell'anno 2020 a carico del bilancio comunale sono dettagliate nell'allegato prospetto riepilogativo (**Allegato 1**):

6. Di rideterminare la consistenza della dotazione organica, ai sensi dell'art. 6 c. 3 del dlgs 165/2001, come di seguito indicato:

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire al netto contributi	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire <i>con contributi</i>
	FT	PT	FT	PT		
D	1	/	/	2	€ 57.097,14	€ 77.184,00
C	3	/	/	/	€ 63.225,99	€ 85.468,89
B3	/	/	1	/	€ 19.749,08	€ 26.696,81
B	4	/	/	7	€ 74.727,08 (n.b)	€ 101.016,06 n.b.
A	/	4	/	/	€ 58.678,07	€ 79.321,02
TOTALE	8	4	1	9	€ 273.477,36	€ 369.686,78

Il costo del personale è calcolato con valori tabellari lordi prima dei rinnovi contrattuali comprensivi di tredicesima mensilità.

(n.b) nell'importo non è compreso il costo delle stabilizzazioni, con contratto a tempo determinato part-time di n. 7 dipendenti ex LPU in quanto interamente finanziato con contributo regionale pari ad euro 13.096,22 (fino a quiescenza) cada uno.

7. Di dare atto che la dotazione organica dell'ente rideterminata con il presente atto rispetta i parametri fissati dal D. M 10.04.2017 per gli enti in condizioni di dissesto nel triennio 2017-2019 nonché i limiti di cui all'art. 259 del Tuel essendo composta da da n. 9 dipendenti a tempo pieno e indeterminato e n. 13 dipendenti a tempo parziale e indeterminato (di cui n. 7 derivanti da stabilizzazione di ex LPU, per i quali la normativa specifica prevede la possibilità di assunzione *“anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa”*;

8. Di dare atto che:

- nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali afferenti la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D, capo area, l'ente procederà alla copertura del suddetto posto tramite incarico conferito ex art110 comma 1 del Tuel;
- che l'assunzione ex art. 110, comma 1, TUEL è esclusa dal limite del lavoro flessibile previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010;

9. Di dare atto che:

- nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali afferenti la copertura del posto di Istruttore Direttivo Cintabile di categoria D, capo area, l'ente procederà alla copertura del suddetto posto tramite incarico conferito

ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 (scavalco d'ecedenza);

- l'assunzione a tempo determinato di cui al punto precedente, il cui costo presunto annuale è pari ad euro **14.460,72** (da riproporzionare nel 2020 in base ai mesi di effettivo impiego) è programmata nel rispetto dei limiti di cui all'art. 259 comma 6 del Tuel relativi alle assunzioni a tempo determinato (atteso che la spesa media del triennio 2017-2018-2019 è pari ad euro **29.968,92**), nonché dei limiti di cui all'art.9 del D.L. 78/2010 (pari ad euro 33.776,17, ossia il 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità) come meglio dettagliato nella narrativa del presente atto.

10. Di dare atto che le assunzioni a tempo determinato indicate nel capoverso che precede, rispettano i limiti percentuale di cui all'art. 23 d.lgs.n. 81/2015(20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio);

11. Di dare atto che le assunzioni a tempo parziale rispettano il disposto di cui al comma 2 dell'art. 53 del CCNL del personale comparto funzioni locali triennio 2016-2018, rubricato "Rapporto di lavoro a tempo parziale" il quale dispone che: *"Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative"*.

12. Di dare atto che il nuovo piano occupazionale:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs 75/17;

13. DI DARE ATTO che:

1. il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
2. l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

14. DI PRENDERE ATTO del prospetto riepilogativo avente ad oggetto la verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2019 con il limite della media del triennio 2011-2013, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (**All. 2**);

15. DI DARE ATTO che il numero dei posti part time di cui alla dotazione organica programmata non supera il limite di cui al comma 2 dell'art. 533 del CCNL 21.05.2018;

16. DI DARE ATTO che il Revisore Unico, sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai fini dell'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28-12-2001, con prot. n. 4114 del 10.04.20 (**All. 3**);

17. DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo per gli adempimenti di competenza alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, dano atto che per l'attuazione di quanto è previsto nel presente piano è necessario acquisire il preventivo parere favorevole della suddetta Commissione;

18. DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla sua adozione al sistema SICO, pena il divieto di procedere alle assunzioni programmate;

19. DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

20. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Condofuri, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, previa comunicazione della pubblicazione ai capigruppo consiliari;

Infine la Giunta con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere legata alla carenza di personale

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to dott. Tommaso Iaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela Falduto

<p>PARERI FAVOREVOLI In ordine alla regolarità tecnica <i>f.to Avv. Caterina Attinà</i></p>		<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile <i>F.to Avv. Caterina Attinà</i></p>
---	--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 17.04.20 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 17.04.20

L'addetto alla Pubblicazione
F.to Giovanna Neri

**CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Manuela Falduto

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D.Lgs. 267/2000

Data

L' addetto alla pubblicazione
F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. __ FOGLI.

DATA 17.04.20

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Manuela FALDUTO
*(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*